

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

| | |
|-----------------------------|---|
| Determinazione dirigenziale | n. DET-AMB-2017-3978 del 25/07/2017 |
| Oggetto | DPR N. 59/2013. AGGIORNAMENTO AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA). DITTA TERRE SRL (Imp. v. F.LLI MONTANARI N. 44, 89, 330) RAVARINO (MO). Rif. Prot. n. 274/2016 SUAP Unione Comuni del Sorbara. Rif. Prat. n. 13738/2016 ARPAE SINADOC. |
| Proposta | n. PDET-AMB-2017-4111 del 25/07/2017 |
| Struttura adottante | Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Modena |
| Dirigente adottante | GIOVANNI ROMPIANESI |

Questo giorno venticinque LUGLIO 2017 presso la sede di Via Giardini 474/c - 41124 Modena, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Modena, GIOVANNI ROMPIANESI, determina quanto segue.

OGGETTO:

DPR N. 59/2013. AGGIORNAMENTO AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA).

DITTA **T.ERRE SRL (Imp. v. F.LLI MONTANARI N. 44, 89, 330) RAVARINO (MO).**

Rif. Prot. n. 274/2016 SUAP Unione Comuni del Sorbara.

Rif. Prat. n. 13738/2016 ARPAE SINADOC.

La legge 4 aprile 2012, n. 35 (di conversione del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5), approvando disposizioni in materia di semplificazione e sviluppo, ha previsto all'art. 23 l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) per le piccole e medie imprese, demandando ad un successivo Regolamento la disciplina di dettaglio.

In attuazione di tale disposizione è stato emanato il D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, "Regolamento recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale".

In particolare:

- l'articolo 2, comma 1, lettera b, attribuisce ad Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo Sportello Unico per le Attività Produttive, ai sensi dell'articolo 7 del DPR 160/2010, oppure nella determinazione motivata di cui all'articolo 14-ter, comma 6-bis, della legge 241/1990;
- il Capo II riporta le procedure per il rilascio, il rinnovo e la modifica dell'Autorizzazione Unica Ambientale;

Si richiamano inoltre:

- Il D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii., recante "Norme in materia ambientale";
- le pertinenti norme settoriali ambientali oggi vigenti;
- la Legge Regionale n. 13/2015 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni" che assegna le funzioni amministrative in materia di AUA all'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia (ARPAE);

In data 1/4/2016 la Ditta T.ERRE SRL, avente sede legale in comune di Calderara di Reno (BO), v. Armaroli n. 9, quale gestore dell'impianto ubicato in comune di Ravarino (MO), v. F.lli Montanari n. 44, 89 e 330, ha presentato al SUAP territorialmente competente la domanda di modifica sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale, successivamente trasmessa ad ARPAE-SAC di Modena e assunta agli atti in data 22/4/2016 con prot. n. 6990, perfezionata con le integrazioni documentali assunte agli atti di ARPAE-SAC di Modena in data 20/6/2016 con prot. n. 11099, relativa alla modifica dei titoli ambientali Aria e Impatto Acustico per lo Stab. n. 3 ubicato in v. Flli Montanari n. 44;

La ditta nell'impianto di cui sopra effettua l'attività di assemblaggio e taglio di tubazioni in gomma;

Durante l'iter autorizzatorio sono stati acquisiti i seguenti pareri:

- parere favorevole, per quanto riguarda gli aspetti urbanistici, espresso dal Comune di Ravarino, in data 27/4/2016, ai fini delle emissioni in atmosfera;
- parere favorevole di ARPAE Modena – Distretto Area Centro-Modena, come da istruttoria tecnica prot. n. 13408 del 20/7/2016, dalla quale risulta la conformità alle normative tecniche per il rilascio delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera;
- parere favorevole relativo alla Valutazione di Impatto Acustico espresso da ARPAE Modena Distretto Area Centro-Modena, prot. n. 11994 del 30/6/2016;
- parere favorevole al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale relativamente al titolo ambientale Impatto Acustico espresso dal Comune di Ravarino con prot. n. 3734/2016;

A seguito di tale domanda è stata rilasciata Autorizzazione Unica Ambientale con Determinazione di ARPAE-SAC di Modena n. 236 del 18/1/2017, comprensiva di Allegati Acqua, Aria e Impatto Acustico;

In data 9/2/2017 la Ditta T.ERRE SRL, ha presentato al SUAP territorialmente competente (rif. 54/2017), successivamente trasmessa ad ARPAE-SAC di Modena e assunta agli atti in data 9/2/2017 con prot. n. 237, la comunicazione di definitiva rinuncia all'installazione del punto di emissione n. 22;

Si ritiene, pertanto, opportuno:

- aggiornare la vigente Autorizzazione Unica Ambientale, con modifica dell'Allegato Aria;
- di provvedere d'ufficio ad integrare nell'aggiornamento della vigente A.U.A. gli Allegati Acqua e Impatto Acustico, senza apportare variazioni, non essendo intervenute modifiche rispetto alla condizione già autorizzata;
- di revocare l'A.U.A. precedentemente rilasciata al Gestore dell'impianto medesimo;

Il responsabile del procedimento è il Dott. Giovanni Rompianesi, Dirigente Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C) ARPAE di Modena.

Il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di ARPAE Emilia Romagna, con sede in Bologna, v. Po n. 5.

Il Responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Dott. Giovanni Rompianesi, Dirigente Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C) ARPAE di Modena.

Le informazioni che devono essere note ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 sono contenute nell' "Informativa per il trattamento dei dati personali" consultabile presso la segreteria della S.A.C. ARPAE di Modena, con sede in Modena, via Giardini n. 472 e visibile sul sito web dell'Agenzia www.arpae.it.

Per quanto precede,

il Dirigente determina

1) di aggiornare l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi degli artt. 3 e 6 del DPR 59/2013 rilasciata al Gestore della ditta T.ERRE SRL per l'impianto ubicato in comune di Ravarino, v. F.lli Montanari n. 44, 89 e 330, che comprende i seguenti titoli ambientali:

| Settore ambientale interessato | Titolo ambientale sostituito |
|---------------------------------------|---|
| Acqua | Autorizzazione agli scarichi di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs 152/06 (articoli 124 e 125) |
| Aria | Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs 152/06 |
| Rumore | Comunicazione o nulla osta di cui all'art. 8, commi 4 - 6, della L. 447/95; |

2) di disporre la revoca della precedente A.U.A di cui alla Determinazione n. 236 del 18/1/2017;

3) di stabilire che le condizioni e le prescrizioni da rispettare sono contenute negli allegati di seguito elencati e costituenti parte integrante del presente atto:

- Allegato Acqua – Attività di scarico di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs 152/06 (articoli 124 e 125).

- Allegato Aria – Attività di emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs 152/06.

- Allegato Impatto Acustico - comunicazione o nulla osta di cui all'art. 8, commi 4 - 6, della L. 447/95.

4) di fare salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti;

5) di stabilire che il termine di validità della presente autorizzazione è fissato al 18/1/2032;

6) di stabilire che l'eventuale **domanda di rinnovo** dovrà essere inoltrata, conformemente al modello predisposto dall'Autorità Competente e completa di tutta la documentazione necessaria, con almeno sei mesi di anticipo rispetto alla scadenza sopra indicata, conformemente all'articolo 5 comma 1 e comma 2 del DPR 59/2013;

7) eventuali **modifiche** che si intendono apportare all'autorizzazione o all'impianto, oppure variazioni del Gestore (persona fisica o giuridica), devono essere comunicate alla Autorità competente ai sensi dell'art.6 del DPR 59/2013 che provvederà ad aggiornare la autorizzazione ovvero a richiedere nuova domanda;

8) di trasmettere la presente autorizzazione al SUAP dell'Unione Comuni del Sorbara;

9) di informare che:

a) al fine di verificare la conformità dell'impianto rispetto a quanto indicato nel provvedimento di autorizzazione, comprensivo degli allegati, si individuano ai sensi delle vigenti "norme settoriali" le seguenti Autorità competenti per il controllo e relativi atti collegati per i seguenti titoli abilitativi:

| Titolo ambientale | Autorità di controllo |
|---|------------------------------|
| Autorizzazione agli scarichi di acque reflue industriali assimilabili alle domestiche in pubblica fognatura | Comune di Ravarino |
| Autorizzazione alle emissioni in atmosfera | ARPAE Sez. Prov.le di Modena |
| Nulla-osta o Comunicazione in materia di tutela dell'ambiente dall'inquinamento acustico | Comune di Ravarino |

b) gli Enti di cui sopra, ove rilevino secondo le rispettive competenze e situazioni di non conformità, rispetto a quanto indicato nel provvedimento di autorizzazione, procederanno secondo quanto stabilito nell'atto stesso o nelle disposizioni previste dalla vigente normativa nazionale e regionale di settore;

c) contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni nonché ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data del rilascio della autorizzazione.

10) di dare atto che l'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi del D.P.R. 59/2013, costituisce un sub-procedimento che confluisce in un Atto di competenza dello Sportello Unico dell'Unione Comuni del Sorbara, Struttura competente al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale. Pertanto non saranno effettuate verifiche in materia di documentazione antimafia da parte di ARPAE.

IL DIRETTORE RESPONSABILE
ARPAE-SAC MODENA
Dott. Giovanni Rompianesi

Originale firmato elettronicamente secondo le norme vigenti.

da sottoscrivere in caso di stampa

La presente copia, composta di n. ____ fogli, è conforme all'originale firmato digitalmente.

Data _____ Firma _____

Allegato ACQUA

Ditta TERRE SRL (Imp. v. F.LLI MONTANARI N. 89) RAVARINO (MO).

| Settore ambientale interessato | Titolo ambientale sostituito |
|--------------------------------|---|
| Acqua | Scarichi di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte Terza del D.Lgs 152/06 (articoli 124 e 125) <ul style="list-style-type: none">– Acque reflue domestiche, reflui industriali assimilabili ai domestici per equivalenza qualitativa in pubblica fognatura |

A - PREMESSA NORMATIVA

La Regione Emilia Romagna con Atto Deliberativo della Giunta della Regione Emilia Romagna n. 1053 del 9/6/2003 ha emanato la Direttiva concernente indirizzi per l'applicazione del D.Lgs 152/1999 e ss. mm. e ii. recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;

In attuazione dell'articolo 39 del D.Lgs 152/1999 è stato approvato l'Atto Deliberativo della Giunta della Regione Emilia Romagna n. 286 del 14/2/2005 "Direttiva concernente indirizzi per la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne";

La parte terza del D.Lgs 152/2006 "Norme in materia ambientale" e ss. mm. e ii. ha abrogato e sostituito il D.Lgs 152/1999;

Con l'articolo 124, comma 1, del suddetto decreto legislativo viene previsto che tutti gli scarichi devono essere preventivamente autorizzati;

La Regione Emilia Romagna ha successivamente emanato la L.R. 5/2006, con la quale viene confermata la validità giuridica ed applicativa di entrambe le direttive regionali sopra richiamate in attuazione al D.Lgs 152/2006 e ss. mm. e ii.;

Con l'Atto Deliberativo della Giunta della Regione Emilia Romagna n. 1860 del 18/12/2006 vengono emesse le "linee guida di indirizzo per la gestione delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di prima pioggia in attuazione della D.G.R. n. 286/2005";

Il DPR 277/2011 ha introdotto criteri di "Semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale – scarichi acque – impatto acustico";

Con la delibera dell'Assemblea Consortile n. 9 del 24/7/2006 è stato approvato il Regolamento Quadro per la disciplina del Servizio Idrico Integrato nell'Ambito Territoriale Ottimale 4 di Modena.

B – PARTE DESCRITTIVA

La ditta TERRE SRL, svolgente attività di assemblaggio e taglio di tubazioni in gomma, è autorizzata per lo scarico di acque reflue derivanti dagli impianti ubicati in comune di Ravarino, v. F.lli Montanari n. 89, come da

Allegato Acqua alla Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata da ARPAE-SAC di Modena con Determinazione Dirigenziale n. 236 del 18/1/2017, per la seguente configurazione:

- le acque meteoriche dei piazzali e dei pluviali confluiscono in fognatura mediante rete fognaria bianca;
- le acque reflue derivanti dai servizi igienici sono convogliate in fognatura mediante rete fognaria;
- ai sensi del D.Lgs 152/2006 del D.G.R. 1053/2003, le acque reflue della cucina e servizi igienici sono classificabili come “acque reflue domestiche”;
- ai sensi del punto 5) della D.G.R. 1053/2003 le acque utilizzate nel processo di raffreddamento saldobrasatura, sono assimilabili alle domestiche per caratteristiche qualitative e quantitative.

C - ISTRUTTORIA E PARERI

Durante l'iter autorizzatorio per i rilascio dell'A.U.A. è stato acquisito:

- parere favorevole, con prescrizioni, del Comune di Ravarino al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale relativamente al titolo ambientale Scarichi Idrici, prot. n. 2350 del 4/3/2016; che richiama il parere di ARPAE Modena, prot. PGMO 2016/63 del 3/3/2016;

Non essendo intervenute modifiche, relativamente agli scarichi idrici, rispetto alla condizione già autorizzata con Determinazione AUA n. 236 del 18/1/2017 si provvede ad integrare nel presente Allegato Acqua il contenuto tecnico dello stesso Allegato, parte integrante della determina citata;

D- PRESCRIZIONI E DISPOSIZIONI

E' autorizzato il gestore ditta TERRE SRL, con insediamento posto a Ravarino (MO), v. F.lli Montanari n. 89, a scaricare le acque reflue derivanti dall'attività industriale in fognatura, in conformita' a quanto riportato negli allegati tecnici all'istanza di Autorizzazione Unica Ambientale e nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

1) Il Gestore degli impianti è tenuto al rispetto dei criteri di assimilabilità dei propri scarichi industriali alle acque reflue domestiche, ovvero, la conformità per i parametri e le sostanze di cui alla Tabella 3 dell'Allegato 5 del D.Lgs 152/2006, ai valori limite fissati nella Tabella 1 del punto 5 della DGR 1053/2003 ed in particolare:

- portata ≤ 15 mc/giorno
- temperatura ≤ 30 ° C

2) Il pozzetto di prelievo campioni posto immediatamente a valle dell'impianto dovrà essere mantenuto accessibile per i sopralluoghi e gli eventuali campionamenti degli organi di controllo.

3) Il Gestore della ditta dovrà provvedere al periodico espurgo e manutenzione dei sistemi di depurazione

IL DIRETTORE RESPONSABILE
ARPAE-SAC MODENA
Dott. Giovanni Rompianesi

Allegato ARIA

Ditta T.ERRE SRL (Imp. v. F.LLI MONTANARI N. 44, 89, 330) RAVARINO (MO).

| Settore ambientale interessato | Titolo ambientale sostituito |
|--------------------------------|---|
| Aria | Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'art. 269, comma 8, della Parte Quinta del D.Lgs 152/06 |

A - PREMESSA NORMATIVA

La PARTE QUINTA del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera, all'art. 268 punto 1, lettera o) attribuisce alla competenza della Regione, o a diversa autorità indicata dalla legge regionale, il rilascio dell'autorizzazione per le emissioni in atmosfera provenienti da impianti e attività che possano provocare inquinamento atmosferico;

L'art. 269, punto 8, del citato Decreto Legislativo prevede che sia sottoposta a preventiva autorizzazione anche la modifica sostanziale dell'impianto che comporti variazioni qualitative e/o quantitative delle emissioni inquinanti;

Spetta alla stessa Regione la fissazione dei valori delle emissioni di impianti sulla base della miglior tecnologia disponibile tenendo conto delle linee guida fissate dallo Stato e dei relativi valori di emissione;

B – PARTE DESCRITTIVA

La ditta T.ERRE SRL, svolgente attività di assemblaggio e taglio di tubazioni in gomma, è autorizzata alle emissioni in atmosfera per gli impianti ubicati in comune di Ravarino, v. F.lli Montanari n. 44, come da Allegato Aria alla Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata con Determinazione di ARPAE-SAC di Modena n. 236 del 18/1/2017 per la seguente configurazione:

- la continuazione, invariata, delle emissioni in atmosfera derivanti dagli impianti ubicati in via F.lli Montanari n. 89 (stab. 1) e n. 330 (stab. 2) come da Allegato Aria alla Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata da Arpae-SAC di Modena con Determinazione Dirigenziale n. 582/2016 del 10/3/2016;
- la installazione, nello stabilimento di via F.lli Montanari n. 44 (stab. 3), del nuovo punto di emissione n. 30 derivante da attività di flussaggio tubi;
- il seguente consumo di materie prime:
 - filo di saldatura 5 t/anno
 - elettrodi 50 kg/anno
 - olio minerale 1.300 kg/anno
 - gas per saldatura 30 mc/anno
 - detergenti 600 kg/anno

In data 9/2/2017, inoltre, la Ditta T.ERRE SRL, ha presentato al SUAP territorialmente competente (rif. 54/2017), successivamente trasmessa ad ARPAE-SAC di Modena e assunta agli atti in data 9/2/2017 con prot. n. 237, la comunicazione di definitiva rinuncia all'installazione del punto di emissione n. 22 (lavaggio tubi);

Si ritiene, pertanto, opportuno, procedere all'aggiornamento della vigente Autorizzazione Unica Ambientale, con modifica dell'Allegato Aria;

C - ISTRUTTORIA E PARERI

Durante l'iter autorizzatorio per il rilascio dell'A.U.A. sono stati acquisiti:

- parere favorevole, per quanto riguarda gli aspetti urbanistici, espresso dal Comune di Ravarino, in data 27/4/2016;
- parere favorevole di ARPAE Modena – Distretto Area Centro-Modena, come da istruttoria tecnica prot. n. 13408 del 20/7/2016, dalla quale risulta la conformità alle normative tecniche per il rilascio delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera;

D - PRESCRIZIONI E DISPOSIZIONI

L'esercizio delle attività con emissioni in atmosfera della ditta Ditta T.ERRE SRL con impianti ubicati nel comune di Ravarino (MO), V. F.lli Montanari n. 89, 330 e 44, è autorizzato nel rispetto dei limiti e delle prescrizioni sottoindicate.

STAB. 1 - via F.lli Montanari n. 89

PUNTO DI EMISSIONE N. 5 - TRATTAMENTO TERMICO

| | | |
|--|------|--------------------|
| portata massima | 2700 | Nm ³ /h |
| altezza minima del camino | 8 | m |
| durata | 08 | h/g |
| <u>Limiti massimi ammessi di inquinanti:</u> | | |
| Polveri totali | 10 | mg/Nmc |
| Ammoniaca (NH ₃) | 15 | mg/Nmc |
| S.O.V. (esprese come C-organico totale) | 150 | mg/Nmc |

PUNTO DI EMISSIONE N. 6 - SALDATURA 1

| | | |
|--|------|--------------------|
| portata massima | 2900 | Nm ³ /h |
| altezza minima del camino | 8 | m |
| durata | 08 | h/g |
| <u>Limiti massimi ammessi di inquinanti:</u> | | |
| Ossidi di azoto (espressi come NO ₂) | 5 | mg/Nmc |
| Polveri totali | 10 | mg/Nmc |
| Monossido di carbonio (CO) | 10 | mg/Nmc |

PUNTO DI EMISSIONE N. 7 - SALDATURA 2

| | | |
|--|-------|--------------------|
| portata massima | 15500 | Nm ³ /h |
| altezza minima del camino | 8 | m |
| durata | 08 | h/g |
| <u>Limiti massimi ammessi di inquinanti:</u> | | |
| Ossidi di azoto (espressi come NO ₂) | 5 | mg/Nmc |
| Monossido di carbonio (CO) | 10 | mg/Nmc |
| Polveri totali | 10 | mg/Nmc |

PUNTO DI EMISSIONE N. 10 - SALDATURA 3

| | | |
|---------------------------|------|--------------------|
| portata massima | 4300 | Nm ³ /h |
| altezza minima del camino | 8 | m |

| | | |
|--|----|--------|
| durata | 08 | h/g |
| <u>Limiti massimi ammessi di inquinanti:</u> | | |
| Ossidi di azoto (espressi come NO ₂) | 5 | mg/Nmc |
| Monossido di carbonio (CO) | 10 | mg/Nmc |
| Polveri totali | 10 | mg/Nmc |

PUNTO DI EMISSIONE N. 12 - TRATTAMENTI TERMICI

| | | |
|--|------|--------------------|
| portata massima | 3000 | Nm ³ /h |
| altezza minima del camino | 8 | m |
| durata | 08 | h/g |
| <u>Limiti massimi ammessi di inquinanti:</u> | | |
| Polveri totali | 10 | mg/Nmc |
| Ammoniaca (NH ₃) | 15 | mg/Nmc |
| S.O.V. (esprese come C-organico totale) | 150 | mg/Nmc |

PUNTO DI EMISSIONE N. 15 - BANCO SALDATURA 2 (2 calate funzionanti alternativamente)

| | | |
|--|------|--------------------|
| portata massima | 2400 | Nm ³ /h |
| altezza minima del camino | 8 | m |
| durata | 08 | h/g |
| <u>Limiti massimi ammessi di inquinanti:</u> | | |
| Ossidi di azoto (espressi come NO ₂) | 5 | mg/Nmc |
| Polveri totali | 10 | mg/Nmc |
| Monossido di carbonio (CO) | 10 | mg/Nmc |

PUNTO DI EMISSIONE N. 18 - TRATTAMENTI TERMICI

| | | |
|--|------|--------------------|
| portata massima | 6500 | Nm ³ /h |
| altezza minima del camino | 8 | m |
| durata | 08 | h/g |
| <u>Limiti massimi ammessi di inquinanti:</u> | | |
| Polveri totali | 10 | mg/Nmc |
| Ammoniaca (NH ₃) | 15 | mg/Nmc |
| S.O.V. (esprese come C-organico totale) | 150 | mg/Nmc |

PUNTO DI EMISSIONE N. 23 - RASTREMATURA E BORDATURA

| | | |
|--|------|--------------------|
| portata massima | 1700 | Nm ³ /h |
| altezza minima del camino | 8 | m |
| durata | 08 | h/g |
| <u>Limiti massimi ammessi di inquinanti:</u> | | |
| Polveri totali /Nebbie Oleose | 10 | mg/Nmc |

PUNTO DI EMISSIONE N. 25 - SALDATURA LINEA TUBI CORRUGATI

| | | |
|--|------|--------------------|
| portata massima | 1500 | Nm ³ /h |
| altezza minima del camino | 8 | m |
| durata | 08 | h/g |
| <u>Limiti massimi ammessi di inquinanti:</u> | | |
| Ossidi di azoto (espressi come NO ₂) | 5 | mg/Nmc |
| Polveri totali | 10 | mg/Nmc |
| Monossido di carbonio (CO) | 10 | mg/Nmc |

PUNTO DI EMISSIONE N. 26 - RASTREMATURA E BORDATURA

| | | |
|--|------|--------------------|
| portata massima | 1700 | Nm ³ /h |
| altezza minima del camino | 8 | m |
| durata | 08 | h/g |
| <u>Limiti massimi ammessi di inquinanti:</u> | | |
| Polveri totali /Nebbie Oleose | 10 | mg/Nmc |

PUNTO DI EMISSIONE N. 27 - RASTREMATURA E BORDATURA

| | | |
|--|------|--------------------|
| portata massima | 1700 | Nm ³ /h |
| altezza minima del camino | 8 | m |
| durata | 08 | h/g |
| <u>Limiti massimi ammessi di inquinanti:</u> | | |
| Polveri totali /Nebbie Oleose | 10 | mg/Nmc |

CALDAIE A METANO (tot. 1964 KW)

STAB. 2 - via F.lli Montanari n. 330

PUNTO DI EMISSIONE N. 19 - LAVAGGIO TUBI

| | | |
|--|------|--------------------|
| portata massima | 2200 | Nm ³ /h |
| altezza minima del camino | 8 | m |
| durata | 08 | h/g |
| <u>Limiti massimi ammessi di inquinanti:</u> | | |
| Sostanze alcaline (esprese come Na ₂ O) | 5 | mg/Nmc |

PUNTO DI EMISSIONE N. 20 - LAVAGGIO TUBI

| | | |
|--|------|--------------------|
| portata massima | 2200 | Nm ³ /h |
| altezza minima del camino | 8 | m |
| durata | 08 | h/g |
| <u>Limiti massimi ammessi di inquinanti:</u> | | |
| Sostanze alcaline (esprese come Na ₂ O) | 5 | mg/Nmc |

PUNTO DI EMISSIONE N. 21 - LAVAGGIO TUBI

| | | |
|--|------|--------------------|
| portata massima | 2200 | Nm ³ /h |
| altezza minima del camino | 8 | m |
| durata | 08 | h/g |
| <u>Limiti massimi ammessi di inquinanti:</u> | | |
| Sostanze alcaline (esprese come Na ₂ O) | 5 | mg/Nmc |

PUNTO DI EMISSIONE N. 28 - LAVAGGIO TUBI

| | | |
|--|------|--------------------|
| portata massima | 2500 | Nm ³ /h |
| altezza minima del camino | 8 | m |
| durata | 08 | h/g |
| <u>Limiti massimi ammessi di inquinanti:</u> | | |
| Sostanze alcaline (esprese come Na ₂ O) | 5 | mg/Nmc |

STAB. 3 - via F.lli Montanari n. 44

PUNTO DI EMISSIONE N. 13 - TAGLIO GOMMA

| | | |
|---------------------------|------|--------------------|
| portata massima | 5800 | Nm ³ /h |
| altezza minima del camino | 8 | m |
| durata | 08 | h/g |

Limiti massimi ammessi di inquinanti:

| | | |
|----------------|----|--------|
| Polveri totali | 20 | mg/Nmc |
|----------------|----|--------|

Impianto di abbattimento: FILTRO A MANICHE A BASSA TEMPERATURA

PUNTO DI EMISSIONE N. 24 - LAVAGGIO PARTICOLARI METALLICI

| | | |
|---------------------------|-----------|--------------------|
| portata massima | 2400 | Nm ³ /h |
| altezza minima del camino | 8 | m |
| durata | saltuaria | |

Limiti massimi ammessi di inquinanti:

| | | |
|-----------------------------------|----|--------|
| Sostanze organiche volatili (SOV) | 20 | mg/Nmc |
|-----------------------------------|----|--------|

PUNTO DI EMISSIONE N. 30 - FLUSSAGGIO TUBI

| | | |
|---------------------------|------|--------------------|
| portata massima | 5000 | Nm ³ /h |
| altezza minima del camino | 8 | m |
| durata | 8 | h/g |

Limiti massimi ammessi di inquinanti:

| | | |
|-------------------------------|----|--------|
| Polveri totali /Nebbie oleose | 10 | mg/Nmc |
|-------------------------------|----|--------|

Prescrizioni

I consumi di materie prime utilizzate devono risultare da regolari fatture d'acquisto tenute a disposizione degli organi di controllo per almeno cinque anni.

E' vietato l'uso, per pulizia pezzi, del prodotto definito "Nafta leggera idrosolforata, dearomatizzata" o similare classificato "R45", in assenza di idoneo impianto di depurazione delle Sostanze Organiche Volatili. Nel caso la Ditta intenda utilizzare il prodotto citato dovrà presentare progetto di impianto di abbattimento ad ARPAE Modena ed ottenere preventiva autorizzazione.

I consumi giornalieri di prodotti vernicianti e diluenti utilizzati dovranno risultare da regolari fatture d'acquisto conservate in azienda e tenute a disposizione degli organi di controllo per almeno 5 (cinque) anni.

Si rimanda alle verifiche dei competenti organi di controllo l'eventuale imposizione di idonei sistemi di abbattimento delle sostanze organiche, qualora si rilevino problematiche di carattere igienico sanitario.

Prescrizioni periodi di applicazione dei valori limite

I valori limite di emissione si applicano ai periodi di normale funzionamento dell'impianto, intesi come i periodi in cui l'impianto è in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto.

Prescrizioni relative agli impianti di abbattimento (depuratori)

Ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento (manutenzione ordinaria e straordinaria, guasti, malfunzionamenti, interruzione del funzionamento dell'impianto produttivo) deve essere annotata nell'apposita sezione del "Registro degli autocontrolli", ove previsto, oppure registrata con modalità comunque documentabili, riportanti le informazioni di cui in appendice 2 all'allegato VI della parte V del D.Lgs.152/06, e conservate presso lo stabilimento, a disposizione dell'Autorità di controllo, per tutta la durata della presente autorizzazione. Tale registrazione, nel caso in cui gli impianti di abbattimento siano dotati di sistemi di controllo del loro funzionamento con registrazione in continuo, può essere sostituita, completa di tutte le informazioni previste:

- da annotazioni effettuate sul tracciato di registrazione, in caso di registratore grafico (rullino cartaceo);
- dalla stampa della registrazione, in caso di registratore elettronico (sistema informatizzato).

Le fermate per manutenzione degli impianti di abbattimento devono essere programmate ed eseguite, in periodi di sospensione produttiva; in tale caso non si ritiene necessaria la citata annotazione effettuata sul "Registro degli autocontrolli" o con altra modalità.

Devono essere installati sulle seguenti tipologie di impianti di abbattimento, adeguati sistemi di controllo relativi al funzionamento degli stessi:

Filtri a tessuto, maniche, cartucce o pannelli:

- misuratore istantaneo di pressione differenziale.

Prescrizioni in caso di guasti e anomalie

Qualunque anomalia di funzionamento, guasto o interruzione di esercizio degli impianti tali da non garantire il rispetto dei valori limite di emissione fissati, deve comportare una delle seguenti azioni:

- l'attivazione di un eventuale depuratore di riserva, qualora l'anomalia di funzionamento, il guasto o l'interruzione di esercizio sia relativa ad un depuratore;
- la riduzione delle attività svolte dall'impianto per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dell'impianto stesso (fermo restando l'obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile) in modo comunque da consentire il rispetto dei valori limite di emissione, verificato attraverso controllo analitico da effettuarsi nel più breve tempo possibile e da conservare a disposizione degli organi di controllo. Gli autocontrolli devono continuare con periodicità almeno settimanale, fino al ripristino delle condizioni di normale funzionamento dell'impianto o fino alla riattivazione dei sistemi di depurazione;
- la sospensione dell'esercizio dell'impianto, fatte salve ragioni tecniche oggettivamente riscontrabili che ne impediscano la fermata immediata; in tal caso il gestore dovrà comunque fermare l'impianto entro le 12 ore successive al malfunzionamento.

Il gestore deve comunque sospendere immediatamente l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare il superamento di valori limite di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla parte II dell'Allegato I alla parte quinta del DLgs 152/2006, nonché in tutti i casi in cui si possa determinare un pericolo per la salute umana.

Le anomalie di funzionamento o interruzione di esercizio degli impianti (anche di depurazione) che possono determinare il mancato rispetto dei valori limite di emissione fissati, devono essere comunicate, ad esempio via fax, posta elettronica certificata, ecc., alla Autorità Competente ed ARPAE (S.A.C. di Modena) e ad ARPAE Distretto territorialmente competente, entro le 8 ore successive al verificarsi dell'evento stesso, indicando il tipo di azione intrapresa, l'attività collegata nonché data e ora presunta di ripristino del normale funzionamento.

Prescrizioni Tecniche Emissioni in Atmosfera

L'impresa esercente l'impianto è tenuta ad attrezzare e rendere accessibili e campionabili le emissioni oggetto della autorizzazione, per le quali sono fissati limiti di inquinanti e autocontrolli periodici, sulla base delle normative tecniche e delle normative vigenti sulla sicurezza ed igiene del lavoro.

In particolare devono essere soddisfatti i requisiti di seguito riportati.

Punto di prelievo: attrezzatura e collocazione

(riferimento metodi UNI 10169 – UNI EN 13284-1)

Ogni emissione elencata in Autorizzazione deve essere numerata ed identificata univocamente con scritta indelebile in prossimità del punto di emissione.

I punti di misura/campionamento devono essere collocati in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), preferibilmente verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell'effluente. Per garantire la condizione di stazionarietà e uniformità necessaria alla esecuzione delle misure e campionamenti, la collocazione del punto di prelievo deve rispettare le condizioni imposte dalle norme tecniche di riferimento UNI 10169 e UNI EN 13284-1; le citate norme tecniche prevedono che le condizioni di stazionarietà e uniformità siano comunque garantite quando il punto di prelievo è collocato:

- ad almeno 5 diametri idraulici a valle ed almeno 2 diametri idraulici a monte di qualsiasi discontinuità; nel caso di sfogo diretto in atmosfera dopo il punto di prelievo, il tratto rettilineo finale deve essere di almeno 5 diametri idraulici.

Il rispetto dei requisiti di stazionarietà e uniformità, necessari alla esecuzione delle misure e campionamenti, può essere ottenuto anche ricorrendo alle soluzioni previste dalla norma UNI 10169 (ad esempio: piastre forate, deflettori, correttori di flusso, ecc.). E' facoltà dell'Autorità Competente richiedere eventuali modifiche del punto di prelievo scelto qualora in fase di misura se ne riscontri la inadeguatezza.

In funzione delle dimensioni del condotto devono essere previsti uno o più punti di prelievo come stabilito nella tabella seguente:

| Condotti circolari | | Condotti rettangolari | |
|--------------------|-----------------------------|-----------------------|--|
| Diametro (metri) | N° punti prelievo | Lato minore (metri) | N° punti prelievo |
| fino a 1m | 1 punto | fino a 0,5m | 1 punto al centro del lato |
| da 1m a 2m | 2 punti (posizionati a 90°) | da 0,5m a 1m | 2 punti al centro dei segmenti uguali in cui è suddiviso il lato |
| superiore a 2m | 3 punti (posizionati a 60°) | superiore a 1m | 3 punti |

Ogni punto di prelievo deve essere attrezzato con bocchettone di diametro interno almeno da 3 pollici filettato internamente passo gas e deve sporgere per circa 50mm dalla parete. I punti di prelievo devono essere collocati preferibilmente ad almeno 1 metro di altezza rispetto al piano di calpestio della postazione di lavoro.

Accessibilità dei punti di prelievo

I sistemi di accesso degli operatori ai punti di prelievo e misura devono garantire il rispetto delle norme previste in materia di sicurezza ed igiene del lavoro ai sensi del DLgs 81/08 e successive modifiche. L'azienda dovrà fornire tutte le informazioni sui pericoli e rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui opererà il personale incaricato di eseguire prelievi e misure alle emissioni. L'azienda deve garantire l'adeguatezza di coperture, postazioni e piattaforme di lavoro e altri piani di transito sopraelevati, in relazione al carico massimo sopportabile. Le scale di accesso e la relativa postazione di lavoro devono consentire il trasporto e la manovra della strumentazione di prelievo e misura.

Il percorso di accesso alle postazioni di lavoro deve essere definito ed identificato nonché privo di buche, sporgenze pericolose o di materiali che ostacolino la circolazione. I lati aperti di piani di transito sopraelevati (tetti, terrazzi, passerelle, ecc.) devono essere dotati di parapetti normali secondo definizioni di legge. Le zone non calpestabili devono essere interdette al transito o rese sicure mediante coperture o passerelle adeguate.

I punti di prelievo collocati in quota devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli: non sono considerate idonee scale portatili. Le scale fisse verticali a pioli devono essere dotate di gabbia di protezione con maglie di dimensioni adeguate ad impedire la caduta verso l'esterno. Nel caso di scale molto alte, il percorso deve essere suddiviso, mediante ripiani intermedi, in varie tratte di altezza non superiore a 8-9 metri circa. Qualora si renda necessario il sollevamento di attrezzature al punto di prelievo, per i punti collocati in quota e raggiungibili mediante scale fisse verticali a pioli, la ditta deve mettere a disposizione degli operatori le seguenti strutture:

| | |
|-----------------------|--|
| Quota superiore a 5m | sistema manuale di sollevamento delle apparecchiature utilizzate per i controlli (es: carrucola con fune idonea) provvisto di idoneo sistema di blocco |
| Quota superiore a 15m | sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante |

La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone in condizioni di sicurezza. In particolare le piattaforme di lavoro devono essere dotate di: parapetto normale su tutti i lati, piano di calpestio orizzontale ed antisdrucciolo e possibilmente dotate di protezione contro gli agenti atmosferici; le prese elettriche per il funzionamento degli strumenti di campionamento devono essere collocate nelle immediate vicinanze del punto di campionamento. Per punti di prelievo collocati ad altezze non superiori a 5m possono essere utilizzati ponti a torre su ruote dotati di parapetto normale su tutti i lati o altri idonei dispositivi di sollevamento rispondenti ai requisiti previsti dalle normative in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro. I punti di prelievo devono comunque essere raggiungibili mediante sistemi e/o attrezzature che garantiscano equivalenti condizioni di sicurezza.

Limiti di Emissione ed Incertezza delle misurazioni

I valori limite di emissione espressi in concentrazione sono stabiliti con riferimento al funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose e si intendono stabiliti come media oraria. Per la verifica di conformità ai limiti di emissione si dovrà quindi far riferimento a misurazioni o campionamenti della durata pari ad un periodo temporale di un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose.

Ai fini del rispetto dei valori limite autorizzati, i risultati analitici dei controlli/autocontrolli eseguiti devono riportare indicazione del metodo utilizzato e dell'incertezza della misurazione al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso. Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente in prossimità del valore limite di emissione e non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche (Manuale Unichim n.158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni") che indicano per metodi di campionamento e analisi di tipo manuale un'incertezza pari al 30% del risultato e per metodi automatici un'incertezza pari al 10% del risultato. Sono fatte salve valutazioni su metodi di campionamento ed analisi caratterizzati da incertezze di entità maggiore preventivamente esposte/discusse con l'autorità di controllo.

Il risultato di un controllo è da considerare superiore al valore limite autorizzato quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (cioè l'intervallo corrispondente a "Risultato Misurazione ± Incertezza di Misura") risulta superiore al valore limite autorizzato.

Metodi di campionamento e misura

Per la verifica dei valori limite di emissione con metodi di misura manuali devono essere utilizzati:

- metodi UNI EN / UNI / UNICHIM
- metodi normati e/o ufficiali

altri metodi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente

I metodi ritenuti idonei alla determinazione delle portate degli effluenti e delle concentrazioni degli inquinanti per i quali sono stabiliti limiti di emissione, sono riportati nell'elenco allegato; altri metodi possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente per il Controllo (ARPAE). Per gli inquinanti riportati, potranno inoltre essere utilizzati gli ulteriori metodi indicati dall'ente di normazione come sostitutivi dei metodi riportati in tabella, nonché altri metodi emessi da UNI specificatamente per le misure in emissione da sorgente fissa dello stesso inquinante.

METODI MANUALI DI CAMPIONAMENTO E ANALISI DI EMISSIONI

| Parametro/Inquinante | Metodi indicati |
|---|--|
| Criteria generali per la scelta dei punti di misura e campionamento | UNI EN 15259:2008 UNI EN ISO 16911:2013 UNI EN 13284-1:2003 |
| Portata volumetrica Temperatura di emissione | UNI EN ISO 16911:2013 (*) UNI 10169:2001 |
| Polveri totali (PTS) Materiale Particellare | UNI EN 13284-1:2003 (*) UNI EN 13284-2:2005 (metodo automatico) ISO 9096 |
| Monossido di Carbonio (CO) | UNI EN 15058:2006 CO (*) ISO 12039:2001 UNI 9968:1992 Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR, ecc.) |
| Composti organici volatili espressi come Carbonio Organico Totale (COT) | UNI EN 12619:2013 (*) |
| Composti organici volatili (COV): | UNI CEN/TS 13649:2015 (*) (determinazione dei singoli composti con desorbimento termico o chimico) |
| Ossidi di Azoto espressi come NO ₂ | UNI EN 14792:2006 (*) ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all.1) UNI 10878:2000 ISO 10849:1996 metodo di misura automatico Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR) |
| Ammoniaca | UNICHIM 632:1984 (analisi spettrofotometrica o potenziometrica con metodo IRSA 4030) EPA CTM-027 (*) |
| Sostanze alcaline | NIOSH 7401 (campionamento su membrana filtrante, solubilizzazione del particolato ed analisi mediante titolazione) |
| Nebbie di olio Oleose | Campionamento UNI EN 13284-1:2003 + analisi UNICHIM 759 (campionamento isocinetico con analisi gravimetrica e/o analisi IR) |

Prescrizioni relative agli autocontrolli

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 269, punto 4, lettera b) del D.Lgs. 152/2006, l'impresa in oggetto è tenuta ad effettuare gli autocontrolli delle proprie emissioni con una periodicità almeno annuale per i punti di emissione n. 5, 6 (solo portata e polveri), 7 (solo portata e polveri), 10 (solo portata e polveri), 12, 13, 15 (solo portata e polveri), 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25 (solo portata e polveri), 26, 27, 28 e 30.

Le informazioni relative agli autocontrolli effettuati sulle emissioni in atmosfera (data, orario, risultati delle misure e il carico produttivo gravante nel corso dei prelievi) dovranno essere annotate su apposito "Registro degli

autocontrolli” con pagine numerate, bollate da ARPAE–Distretto territorialmente competente, firmate dal responsabile dell’impianto e mantenuti, unitamente ai certificati analitici, a disposizione per tutta la durata della Autorizzazione.

La periodicità degli autocontrolli individuata nel quadro riassuntivo delle emissioni è da intendersi riferita alla data di messa a regime dell’impianto, +/- trenta giorni. Le difformità tra i valori misurati e i valori limite prescritti, accertate nei controlli di competenza del gestore, devono essere da costui specificamente comunicate ad ARPAE-Sezione Prov.le di Modena - entro 24 ore dall’accertamento. I risultati di tali controlli, non possono essere utilizzati ai fini della contestazione del reato previsto dall’articolo 279 comma 2 per il superamento dei valori limite di emissione.

ARPAE-SAC di Modena, sulla base dell’evoluzione dello stato di qualità dell’aria della zona in cui si colloca lo stabilimento e delle migliori tecniche disponibili, potrà procedere al riesame del progetto e all’aggiornamento dell’autorizzazione.

IL DIRETTORE RESPONSABILE
ARPAE-SAC MODENA
Dott. Giovanni Rompianesi

Allegato IMPATTO ACUSTICO

Ditta T.ERRE SRL (Imp. v. F.LLI MONTANARI N. 44, 89, 330) RAVARINO (MO).

| Settore ambientale interessato | Titolo ambientale sostituito |
|--------------------------------|---|
| Rumore | Comunicazione o nulla osta di cui alla Legge 447/1995 |

A-PREMESSA NORMATIVA

La legge 26/10/1995, n. 447 “Legge quadro sull'inquinamento acustico” stabilisce i principi fondamentali in materia di tutela dell'ambiente abitativo dall'inquinamento acustico, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 117 della Costituzione.

In attuazione dell'art. 4 della L. 447/95, la Legge Regionale 9/5/2001, n. 15 "Disposizioni in materia di inquinamento acustico" detta norme per la tutela della salute e la salvaguardia dell'ambiente esterno ed abitativo dalle sorgenti sonore.

Con la Delibera della Giunta Regionale 21/01/2002 n. 45 vengono varati i “Criteri per il rilascio delle autorizzazioni per particolari attività ai sensi dell’art. 11, comma 1 della L.R. 15/2001”.

Successivamente la Regione Emilia Romagna ha emanato la Delibera della Giunta Regionale n. 673 del 14/04/2004 "Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione impatto acustico e della valutazione del clima acustico ai sensi della L.R. 15/2001".

Il Decreto Presidente della Repubblica 19/10/2011, n. 227 ha introdotto criteri di “Semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale – scarichi acque – impatto acustico”.

B-PARTE DESCRITTIVA

La ditta T.ERRE SRL, svolgente attività di assemblaggio e taglio di tubazioni in gomma, è legittimata ad esercire gli impianti ubicati in comune di Ravarino (MO), v. F.lli Montanari n. 44, 89, 330, come da Allegato Impatto Acustico alla Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata con Determinazione di ARPAE-SAC di Modena n. 236 del 18/1/2017, per la seguente configurazione:

- le principali sorgenti di rumore sono rappresentate da: prevalentemente camini di emissione;
- le sorgenti di rumore di cui sopra sono utilizzate in periodo di riferimento diurno (06:00-22:00) / notturno (22:00-06:00);
- la ditta è inserita all'intervento di una classe IV, con limiti 65 dBA di giorno e 55 dBA di notte;
- i ricettori sensibili piu' prossimi all'impianto sono individuati in: abitazioni civili posti a circa 10-26-46 metri;
- i livelli sonori misurati assicurano il rispetto dei valori limiti di zona e/o differenziali per i ricettori considerati;

C - ISTRUTTORIA E PARERI

Durante l’iter autorizzatorio per i rilascio dell’A.U.A. sono stati acquisiti:

- parere favorevole relativo alla Valutazione di Impatto Acustico espresso da ARPAE Modena Distretto Area Centro-Modena, prot. n. 11994 del 30/6/2016;
- parere favorevole al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale relativamente al titolo ambientale Impatto Acustico espresso dal Comune di Ravarino con prot. n. 3734/2016;

Non essendo intervenute modifiche, relativamente all'inquinamento acustico, rispetto alla condizione già autorizzata con Determinazione AUA n. 236 del 18/1/2017 si provvede ad integrare nel presente Allegato Impatto Acustico il contenuto tecnico dello stesso Allegato, parte integrante della determina citata;

D- PRESCRIZIONI E DISPOSIZIONI

Il nulla osta ai soli fini acustici, fatti salvi i diritti di terzi, è rilasciato per l'utilizzo, presso il fabbricato ad uso produttivo, posto in comune di Ravarino, via F.lli Montanari n. 44, 89 e 330, foglio 30, mappale 363-291-358, delle sorgenti di rumore a servizio della ditta T. ERRE SRL, alle seguenti condizioni:

- 1) Impianti e attività dell'Impresa devono essere gestiti, in qualunque condizione di esercizio, in modo da garantire il rispetto dei limiti di zona.
- 2) Qualsiasi modifica dell'assetto impiantistico e/o strutturale che possa determinare una variazione significativa della rumorosità ambientale è subordinata alla presentazione di un nuovo documento di impatto acustico.
- 3) In corso d'esercizio devono essere garantite modalità tecnico/gestionali sulle apparecchiature e impianti tecnologici (es. manutenzioni periodiche, sostituzioni, ecc.) tali da assicurare, nel tempo, la loro compatibilità acustica nei confronti del contesto circostante.
- 4) Le sorgenti di rumore da installare/utilizzare, nonché le modalità di installazione/uso delle sorgenti, devono essere conformi alle condizioni progettuali descritte nella relazione citata in premessa, con particolare riferimento a numero, tipologia, potenza acustica, posizione e orientamento, ecc.

IL DIRETTORE RESPONSABILE
ARPAE-SAC MODENA
Dott. Giovanni Rompianesi

Originale firmato elettronicamente secondo le norme vigenti.

da sottoscrivere in caso di stampa

La presente copia, composta di n. ____ fogli, è conforme all'originale firmato digitalmente.

Data _____ Firma _____

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.